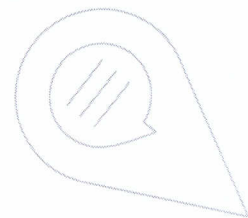


REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. FICHERA Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8710/2017 proposto da:

Tenuta Agricola I Marzi S.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Mellini n. 10, presso lo studio dell'avvocato Marinese Cristiano, rappresentata e difesa dall'avvocato Del Giudice Rizzardo, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Unicredit S.p.a., Banco BPM S.p.a., Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte elettivamente domiciliate in Roma, Via Prisciano n. 28, presso lo studio dell'avvocato Serrani Danilo, rappresentate e difese dall'avvocato Ghedini Luisa Ippolita, giusta procure in calce al controricorso;

- controricorrenti -

contro

Eagle Spv S.r.l. (cessionaria pro soluto dei crediti ceduti da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a.), e per essa quale mandataria Aquileia Capital Services s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Prisciano n. 28, presso lo studio dell'avvocato Serrani Danilo, rappresentata e difesa dall'avvocato Ghedini Luisa Ippolita, giusta procura in calce alla comparsa;

- resistente -

contro

Onif Finance S.r.l. (cessionaria dei crediti ceduti da Unicredit S.p.a.), e per essa quale mandataria Phoenix Asset Management s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Prisciano n. 28, presso lo studio dell'avvocato Serrani Danilo, rappresentata e difesa dall'avvocato Ghedini Luisa Ippolita, giusta procura in calce alla comparsa;

- resistente -

avverso l'ordinanza n. 862/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, dell'08/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2018 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l'ammissibilità del ricorso, ma per il rigetto;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato Rizzardo Del Giudice che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per i resistenti, l'Avvocato Danilo Serrani, con delega, che ha chiesto il rigetto.

#### Svolgimento del processo

La Tenuta Agricola I Marzi s.r.l. proponeva reclamo ai sensi della L. Fall., art. 182-bis, commi 6 e 7, avverso il decreto col quale il tribunale di Treviso aveva, da un lato, respinto l'istanza di assegnazione di un termine per il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti e, dall'altro, negato le richieste misure protettive.

La corte d'appello di Venezia rigettava il reclamo, ritenendo nel merito mancanti i presupposti per addivenire all'accordo di ristrutturazione.

Contro il decreto della corte d'appello la società propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., dolendosi della violazione della L. Fall., art. 182-bis, commi 6 e 7, per avere la corte ritenuto sussistente la facoltà del giudice della procedura di effettuare una verifica sostanziale dei presupposti per addivenire all'accordo di ristrutturazione. Per converso la ricorrente sostiene che il giudice della procedura doveva limitarsi a un controllo meramente formale in ordine all'esistenza dei presupposti giuridici per concedere il termine finalizzato al deposito della domanda di omologazione dell'accordo, così da dover concedere il detto termine e le connesse misure protettive sulla base del solo riscontro di completezza della documentazione depositata dalla debitrice.

Le parti intime hanno replicato con separati controricorsi.

In prossimità dell'udienza tutte le parti hanno depositate memorie.

1. - Per costante giurisprudenza, il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, essendo in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Da qui l'inammissibilità dell'impugnazione con tale mezzo nei riguardi di qualunque provvedimento di natura cautelare, ancorchè adottato in sede di reclamo (cfr. Cass. Sez. U. n. 1245-04 e più di recente Cass. n. 20954-17).

2. - Quello di cui alla L. Fall., art. 182-bis, commi 6 e 7, è un sub-procedimento finalizzato all'ottenimento di misure protettive in funzione cautelare: segnatamente è finalizzato a ottenere la sospensione di eventuali azioni cautelari ed esecutive in funzione dell'esito delle trattative in corso, destinate a culminare nella formalizzazione dell'accordo.

Con la natura cautelare è compatibile la facoltà di reclamo avverso il provvedimento negativo del tribunale, prevista dall'art. 182-bis, comma 7, ma non anche l'impugnabilità in cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., della decisione assunta in sede di reclamo, trattandosi pur sempre di una decisione di tipo cautelare, per sua natura insuscettibile di incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato.

Consegue che il presente ricorso è inammissibile.

3. - Peraltro, attesa l'importanza della questione sottesa, oggetto di dibattito nelle sedi di merito, reputa la Corte di esaminare egualmente il profilo di diritto relativo all'ambito del potere di controllo del tribunale, ai sensi dell'art. 363 c.p.c..

4. - E' opportuno muovere dalla considerazione che, secondo lo schema desumibile dalla L. Fall., art. 182-bis, gli accordi di ristrutturazione constano di due fasi: la prima, meramente privatistica, in cui il debitore conclude l'accordo con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti complessivi; la seconda fase, che connota l'istituto in termini pubblicistici e procedurali (v. Cass. n. 1182-18), in cui interviene il tribunale ai fini dell'omologazione dell'accordo stesso.

La prima fase, prodromica al deposito del ricorso e dell'accordo, assume una certa importanza in conseguenza delle modifiche normative introdotte nel corso degli anni, giacchè, all'esito di queste modifiche (D.L. n. 78 del 2010, conv. con modificazioni in L. n. 122 del 2010, successivamente modificato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni in L. n. 134 del 2012), è possibile anticipare gli effetti delle successive (fasi) mediante una specifica richiesta del debitore, tesa a ottenere dal tribunale il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive o cautelari. In particolare, secondo la L. Fall., art. 182-bis, il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al comma 3, può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di ristrutturazione; e ciò depositando la documentazione di cui all'art. 161, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c) e d), unitamente alla proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore medesimo, avente valore di autocertificazione, la quale attesti che sulla proposta sono, appunto, in corso le trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti. Inoltre va depositata una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui alla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d), circa

la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso le trattative, o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

L'istanza di sospensione è pubblicata al registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. Dopodiché il tribunale, "verificata la completezza della documentazione depositata", fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui dell'art. 182-bis citato, comma 6, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa; e nel corso dell'udienza, "riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al comma 1 e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare", dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati, assegnando un termine (di non oltre sessanta giorni) per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista ai sensi del comma 1.

5. - La lettera della norma richiede al giudice una valutazione consona al carattere cautelare del provvedimento, il quale carattere si desume dal riscontro dell'elemento distintivo proprio di ogni misura di tal genere. Al pari infatti di ogni provvedimento cautelare, anche il decreto di cui alla L. Fall., art. 182-bis, comma 7, possiede valenza provvisoria e strumentale, e non ha funzione satisfattiva del particolare diritto previsto dalla legge; sicché in tal senso si connota per sommarietà della (sola) cognizione, attesa la provvisorietà degli effetti che ne derivano.

In teoria generale, la provvisorietà di effetto vale a distinguere la tutela cautelare dalla tutela sommaria non cautelare.

6. - Ora la norma presuppone una valutazione circa la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze previste dalla legge e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori estranei (con i quali non sono in corso trattative o che hanno negato la propria disponibilità a trattare), avente come base la verifica di completezza della documentazione depositata, che va riscontrata in relazione alla fase solo preparatoria dell'accordo.

Siffatta valutazione, partecipando del carattere di sommarietà della cognizione, deve essere svolta nella prospettiva di ragionevole attendibilità che le trattative si definiscano positivamente in ragione di quanto specificato nella dichiarazione del debitore (avente valenza di autocertificazione) e di quanto emergente dalla relazione del professionista in ordine all'idoneità della proposta, se accettata. Tuttavia il relativo provvedimento, per quanto emesso all'esito di un giudizio a carattere sommario e di natura prognostica, non consegue - come sostiene la ricorrente - a un controllo solo formale sulla sussistenza della documentazione richiesta, ma presuppone da parte del giudice una verifica anche sostanziale sulla ricorrenza, giustappunto, "dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al comma 1", nonché delle attestate condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. Con questa finalità l'art. 182-bis, comma 6, prevede il deposito della dichiarazione attestante l'idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, onde consentire al tribunale di controllare seppure allo stato degli atti e in base alla documentazione suddetta, senza cioè possibilità di svolgere supplementi istruttori che sarebbero in contrasto con la sommarietà della cognizione e

con la contrazione procedimentale implicata dal termine ristretto previsto per legge - l'attuabilità della proposta di accordo e la sua capacità di garantire la posizione dei creditori estranei.

In tal senso va fissato il principio di diritto che rileva, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., fermo che il ricorso - come detto - deve esser dichiarato inammissibile.

7. - Le spese processuali, considerata l'assoluta novità della questione giuridica sottostante, meritano di essere integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2018